COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

Regolamento di gestione della sala“T. Mayer”

Approvato con deliberazione consiliare n. 70 d. 24.04.1986

INDICE

INDICE 2
art. 1 3
art. 2 3
art. 3 3
art. 4 3
art. 5 3
art. 6 4
art. 7 4
art. 8 4
art. 9 4
art. 10 4
art. 11 5
art. 12 5

art. 1

La sala civica intitolata a Tommaso Mayer è adibita a riunioni di interesse collettivo, al fine di incrementare gli scambi culturali ed il confronto delle opinioni.

art. 2

La sala verrà concessa in uso a:
a) Enti e/o Associazioni non aventi scopo di lucro;
b) Privati e Associazioni non previste dalla lettera a) del presente articolo.
I soggetti sopra menzionati sono tenuti a fare richiesta scritta e ad impegnarsi a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento.

art. 3

All’atto della consegna della chiave da parte del personale addetto, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo saranno tenuti a versare un deposito cauzionale, il cui importo verrà stabilito annualmente dalla Giunta comunale; tale deposito verrà rimborsato all’atto della restituzione della chiave, previa constatazione dello stato di buona conservazione della sala e relativi arredi e attrezzature.

art. 4

La richiesta d’uso dovrà pervenire con almeno tre giorni di anticipo alla Biblioteca comunale; il personale addetto provvederà a protocollarla ed a rispondere in merito.
Tale richiesta dovrà contenere l’argomento in trattazione e precisare il carattere pubblico o di organizzazione interna della riunione stessa.
La persona che sottoscrive la domanda risponderà del buon uso della sala, degli arredi e delle attrezzature.
La data di protocollo costituirà titolo di precedenza. Nel caso di domande concorrenti, l’assessore competente convocherà gli interessati e concorderà la precedenza.

art. 5

La sala è concessa in uso gratuito ai soggetti previsti dalla lettera a) dell’art.2 qualora la riunione verta su argomenti di carattere culturale generale, venga adeguatamente pubblicizzata e l’accesso sia consentito a tutti i cittadini. Per le associazioni che collaborano al Piano comunale di promozione culturale e che propongono manifestazioni con ingresso a pagamento, ma inserite nel Piano stesso, l’uso della sala è gratuito, fatte salve le modalità di cui all’art.3.

art. 6

In assenza di manifestazioni programmate, la sala è concessa in uso ai soggetti previsti dalla lettera b) dell’art.2 contro pagamento anticipato dell’importo stabilito annualmente dalla Giunta comunale a titolo di rimborso spese di gestione. Tale importo deve considerarsi in aggiunta a quello previsto dall’art.3 relativo al deposito cauzionale.

art. 7

Nei periodi in cui è aperta la campagna elettorale per le consultazioni pubbliche ufficiali, all’interno della normale programmazione d’uso la sala viene concessa gratuitamente per un massimo di due volte ai partiti o movimenti fiancheggiatori che abbiano presentato il proprio contrassegno presso gli uffici competenti.
In caso di competizioni referendarie, vale la norma prevista dal precedente comma, che verrà applicata ai diversi soggetti interessati. Le norme d’uso sono quelle contenute nei commi 1,3 e4 dell’art.4 del presente Regolamento. In ogni caso verrà richiesta la cauzione prevista dall’art.3.

art. 8

La sala potrà essere concessa altresì per mostre ed esposizioni organizzate da Enti e/o privati di cui all’art.2; esse non potranno avere una durata superiore ai dieci giorni. Eventuali dilazioni potranno essere concesse per manifestazioni di carattere eccezionale su decisione della Giunta comunale.

art. 9

Ogni danno arrecato alla sala, agli arredi e alle attrezzature dovrà essere rifuso utilizzando anche il deposito cauzionale.

art. 10

Coloro che sono autorizzati all’uso della sala dovranno curare il ritiro della chiave e la sua riconsegna all’incaricato della Biblioteca comunale entro il termine concesso, contestualmente all’accertamento del buon uso della sala, degli arredi e delle attrezzature.
Nella stagione invernale sarà cura del personale della Biblioteca a che il riscaldamento sia adeguato.

art. 11

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento potranno escludere le successive concessioni della sala o provocare la revoca dell’uso stesso.

art. 12

La responsabilità inerente l’organizzazione delle manifestazioni delle quali nel presente Regolamento trattasi, incombe agli organizzatori delle stesse.
Pertanto l’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità inerente danni a persone o cose durante il loro svolgimento.